

All' Ufficio del Direttore dell' Agenzia
Ufficio Comunicazione e Stampa
Alle Divisioni
Direzioni Centrali
Direzioni Regionali
Direzioni Provinciali
Direzioni Provinciali di Bolzano
e Trento
Al Centro Operativo di Pescara
Alle Unità di crisi COVID-19 regionali e
provinciali

OGGETTO: Misure urgenti relative all'emergenza COVID-19.

1. Finalità e ambito

Con la presente nota si forniscono indicazioni urgenti relative all'emergenza COVID-19, alla luce dell'emanazione del DPCM 8 marzo 2020, nonché delle diverse ordinanze regionali sinora emanate.

2. Misure urgenti

1. Gli uffici pubblici continuano a rimanere aperti: nelle zone di cui all'art. 1 del DPCM le comprovate esigenze lavorative di cui all'art. 1, lettera a), del citato DPCM, includono infatti l'ordinaria circostanza di doversi recare presso la propria sede di lavoro; pertanto, l'esibizione del tesserino/badge dell'Agenzia rappresenta evidenza della predetta necessità. In tali zone, allo scopo di ridurre al minimo l'affluenza dei contribuenti nelle sedi, i servizi

offerti al pubblico sono limitati alla consegna documenti/richesta servizi per la successiva elaborazione in back-office, ovvero alla consegna documenti da parte degli uffici. Nelle altre aree del territorio nazionale restano valide le raccomandazioni già fornite con la comunicazione DC AMPL del 27 febbraio scorso.

2. Assenze, ferie e congedi: oltre alle modalità di lavoro agile, declinate nelle linee guida comunicate in data 6 marzo u.s., occorre promuovere la fruizione da parte dei lavoratori di periodi di congedo ordinario e di ferie. In considerazione dell'attuale situazione di emergenza, ed in conformità agli istituti contrattuali, ove necessario, il datore di lavoro potrà disporre la fruizione di ferie da parte del lavoratore con riferimento alle ferie residue dell'anno precedente. Diversamente, nei casi di assenza dal lavoro imposta da provvedimenti (quali le ordinanze Regionali), come previsto dall'art. 19, comma 3, del DL 2 marzo 2020, n. 9, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge.
3. Attività esterne: nelle zone di cui all'art. 1 del DPCM si invitano le strutture a sospendere tutte le attività esterne (inclusi accessi, ispezioni, verifiche ed attività di audit), salvo che abbiano i connotati della indifferibilità ed urgenza. Nelle altre aree del territorio nazionale restano valide le raccomandazioni già fornite con la comunicazione DC AMPL del 27 febbraio scorso in tema di contenimento delle attività esterne. Inoltre, per quanto riguarda la partecipazione alle udienze su tutto il territorio nazionale, in assenza di specifiche disposizioni di sospensione dei termini, si invitano le strutture ad inoltrare istanza di rinvio, rispettando comunque le scadenze degli adempimenti processuali.
4. Lavoro agile: si ribadisce la necessità di promuovere per quanto possibile, su tutto il territorio nazionale, le modalità di lavoro agile, come già disposto dalla comunicazione DC RUO del 6 marzo scorso, e secondo gli strumenti tecnologici definiti nella comunicazione DC TI del 6 marzo scorso. Le richieste di lavoro agile dovranno essere comunicate in modalità massiva dalle Direzioni Regionali all'Unità di Crisi COVID-19 centrale, secondo modalità definite dalla stessa Unità di Crisi centrale.
5. Eventuali disposizioni prefettizie: è importante mantenere un costante coordinamento con le Prefetture. Infatti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DPCM, i Prefetti assicurano l'esecuzione delle misure di cui all'art. 1 dello stesso DPCM, e monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti.

3. Indicazioni relative alle ordinanze regionali

In queste ore alcune regioni hanno emanato con ordinanza misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza, indirizzate alle persone provenienti dalle zone a rischio indicate dall'art.1 del DPCM 8 marzo 2020.

Ai sensi delle predette ordinanze, tutte le persone fisiche che, nel periodo di tempo antecedente alla data di pubblicazione del DPCM 8 marzo 2020 indicato in ciascuna ordinanza, hanno fatto ingresso, stanno facendo o faranno ingresso nelle predette regioni, sono sottoposte a specifici obblighi, tra cui

- la comunicazione agli enti preposti;
- la permanenza domiciliare;
- il divieto di spostamenti e viaggi;
- la raggiungibilità per eventuali attività di sorveglianza.

In caso di sintomi, sono previsti ulteriori obblighi relative a misure di profilassi sanitaria.

Inoltre, tali ordinanze, sospendono determinate tipologie di attività (quali ad esempio piscine, palestre, ...)

Pertanto, a tutti i responsabili di struttura dell'Agenzia è richiesto di prendere visione dell'ordinanza della propria regione, laddove emanata, e darne tempestivamente adeguata informazione al personale in servizio presso le proprie strutture.

Inoltre, considerata la recente emanazione di tali ordinanze, qualora il dipendente non sia ancora rientrato dalle zone a rischio indicate nell'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 nella regione di servizio, e desideri restare in quelle zone, tenuto conto dell'emergenza venutasi a determinare e della necessità di individuare le soluzioni organizzative più idonee, il dipendente potrà farlo usufruendo di giorni di ferie o congedo, in attesa di nuove specifiche indicazioni.

Roma, 8 marzo 2020

L'Unità di Crisi COVID-19 centrale